

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **60/1988** (ECLI:IT:COST:1988:60)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **21/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10234**

Atti decisi:

N. 60

ORDINANZA 14-21 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal Tribunale di Asti, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il locatore aveva richiesto al cessionario di azienda il rilascio di un immobile in virtù di sentenza ottenuta nei confronti del conduttore-cedente, il Tribunale di Asti ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 aprile 1980, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, nella parte in cui prevede che la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore abbia effetto anche contro il subconduttore, cui è assimilabile il cessionario;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che l'art. 1595 del codice civile costituisce applicazione del generale principio risoluto *iure dantis resolvitur et ius accipientis*, dal quale consegue l'impossibilità per il subconduttore di far valere verso il locatore un autonomo diritto;

che nel giudizio di risoluzione tra locatore e conduttore l'avente causa di quest'ultimo vanta esclusivamente un interesse volto ad evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla risoluzione di un rapporto del quale non è, peraltro, parte;

che, quindi, la partecipazione soltanto eventuale del subconduttore a detto giudizio non vulnera l'art. 24 della Costituzione, anche in considerazione della tutela in ogni caso garantitagli dalla norma nei confronti del sublocatore ed ulteriormente rafforzata dagli obblighi a carico di quest'ultimo posti dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963, n. 19 ("Tutela giuridica dell'avviamento commerciale"), per l'ipotesi di cessione del contratto o di sublocazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.